

NOVITA' NORMATIVE IVA

ANNO D'IMPOSTA 2008

IVA

Detraibilità Iva su telefonini e auto

Dal 1° gennaio 2008 è interamente detraibile l'Iva pagata per l'acquisto dei telefoni cellulari e del relativo traffico, a condizione che il bene e il suo utilizzo siano imputabili completamente all'attività di impresa o di lavoro autonomo.

Per evidenziare tali situazioni, nel Quadro VA della dichiarazione è stato inserito il rigo VA8, che indica acquisti ed utilizzi di terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%.

Il Consiglio dell'Unione europea, con decisione del 18 giugno 2007, ha consentito all'Italia di limitare forfetariamente al 40% il diritto alla detrazione sull'acquisto di veicoli a motore e le relative spese accessorie.

E' stata predisposta una nuova formulazione dell'articolo 19 bis 1 del Dpr 633/72, retroattivamente in vigore il 28 giugno 2007, che prevede la limitazione della detrazione al 40% per l'Iva relativa all'acquisizione di veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali e alle spese relative: manutenzione, riparazione, custodia, impiego e pedaggi stradali.

Acquisto di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi sia nuovi che usati in ambito comunitario

Per contrastare le frodi Iva nel settore del commercio dei veicoli, è stato introdotto il modello F24 immatricolazioni, nel quale andrà indicato il numero di telaio del veicolo al fine di garantire una correlazione univoca tra versamento e veicolo da immatricolare. L'immatricolazione viene subordinata al versamento dell'imposta attraverso tale modello.

Tale versamento è autonomo dalla liquidazione (salvo poi far concorrere l'operazione alla liquidazione complessiva) e deve essere comunque effettuato al fine di ottenere l'immatricolazione, indipendentemente dal fatto che la liquidazione presenti un debito d'imposta inferiore.

Spese di rappresentanza e spese di viaggio, vitto ed alloggio

L'IVA relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, non è ammessa in detrazione tranne quella relativa all'acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 25,82.

A partire dal primo settembre 2008 viene soppressa la previsione di indetraibilità oggettiva dell'Iva per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande e, conseguentemente, l'imposta relativa diviene detraibile sulla base dei principi generali dettati dell'articolo 19 del D.P.R.

n. 633 del 1972, nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto.

Fatturazione elettronica

Viene introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori che pongono in essere operazioni economiche con le amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, nonché con le Regioni e le Province autonome.

A tale obbligo corrisponde il divieto per tali amministrazioni di accettare una fattura cartacea e di procedere al suo pagamento, anche parziale.

Le imprese e i professionisti che operano nei confronti delle amministrazioni pubbliche sono obbligati a gestire esclusivamente con modalità elettroniche l'intero ciclo attivo di fatturazione, sia con il potenziamento della propria infrastruttura tecnologica sia attraverso esternalizzazioni.

Le novità nel quadro delle liquidazioni periodiche (quadro VH)

Il quadro VH relativo alle liquidazioni ha subito significative modifiche che lo hanno reso più ricco di interessanti informazioni.

Nei righe che vanno da VH1 a VH12 è stata inserita la casella per indicare l'utilizzazione del cosiddetto "ravvedimento operoso", per regolarizzare omessi o ritardati versamenti.

Nel rigo VH13 è stata inserita l'indicazione del metodo adottato ai fini del calcolo dell'acconto Iva:

- o "1" storico;
- o "2" previsionale;
- o "3" analitico - effettivo;
- o "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc..

Reverse charge nel settore dell'edilizia

Nell'ambito delle compravendite di beni immobili strumentali per natura, l'introduzione dell'inversione contabile ogni volta che l'imponibilità della operazione derivi dall'esercizio dell'opzione contemplata all'articolo 10, n. 8-ter, lettera d) del Dpr 633/72 ha reso problematica l'individuazione del soggetto debitore dell'Iva.

Al fine di sciogliere qualsiasi possibile dubbio circa la corretta individuazione del debitore dell'Iva, l'introduzione della lettera a-bis) al sesto comma dell'articolo 17 del Dpr 633/72, ha determinato una generalizzata applicazione dell'inversione contabile tanto alle cessioni imponibili per opzione,

quanto a quelle naturalmente imponibili in quanto effettuate nei confronti di soggetti con pro rata non eccedente il 25 per cento.

La Finanziaria 2008 ha escluso dall'ambito applicativo del reverse charge le prestazioni di servizi rese nei confronti del "contraente generale", come definito all'articolo 176 del Dlgs163/06 (Codice dei contratti pubblici). Così, a decorrere dal 1° febbraio le prestazioni svolte dai terzi affidatari a favore del "general contractor", indipendentemente dalla qualificazione del rapporto contrattuale che si instaura fra gli operatori, devono soggiacere all'ordinario regime Iva: i subappaltatori saranno pertanto tenuti a emettere nei confronti del contraente generale fattura con addebito dell'imposta.

Compravendite di immobili

Nelle compravendite di immobili, nel caso di corrispettivo inferiore a quello reale, viene introdotta la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dell'Iva e della relativa sanzione.

Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se risulta un privato cittadino, viene chiamato a rispondere in solido con il cedente per il pagamento dell'Iva dovuta e delle relative sanzioni (come accade per le dichiarazioni mendaci in caso di acquisto della prima casa).

Agenzie di viaggi e turismo

Dal 1° gennaio 2008 le agenzie di viaggi e turismo per l'organizzazione di convegni, congressi e simili, possono optare per il regime ordinario Iva.

La Finanziaria 2007, infatti, nell'introdurre la detraibilità dell'Iva congressuale, non aveva previsto, a beneficio delle agenzie di viaggi e turismo, la possibilità di esporre l'imposta in fattura, derogando al proprio regime speciale regolato dall'articolo 74-ter del decreto del presidente della Repubblica 633/72.

L'entrata in vigore della norma è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Ue.

Iva di gruppo

Nell'ambito dell'IVA di gruppo (articolo 73 del DPR 633/72), è stato previsto che non si debba tenere conto delle eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni annuali, relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli che anche per tale periodo partecipavano al gruppo.

Tale credito non trasferito può essere differentemente utilizzato per essere:

- richiesto a rimborso in anni successivi;

- computato in detrazione in anni successivi, una volta che è venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo;
- utilizzato in compensazione “orizzontale” con altri tributi e contributi tramite il modello F24, ovviamente nei limiti massimi previsti dall’attuale normativa.

Società non operative

Una società non operativa potrà perdere il proprio credito IVA annuale nel caso in cui si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- la società è risultata non operativa nel 2007 e nel 2006
- nel triennio 2006-2008 non abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi per un ammontare superiore a quello dei ricavi presunti determinati sulla base del test di operatività.

Contribuenti minimi

La Finanziaria 2008 ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolato utilizzabile a decorrere dall'anno 2008 nei confronti dei contribuenti con un ridotto volume di ricavi o compensi. Sono abrogati il regime dei contribuenti minimi in franchigia di cui all'art. 32-bis, il regime fiscale agevolato delle attività marginali di cui all'art. 14 L. 388/2000, ed il regime cd. Supersemplificato di cui all'art. 3, comma da 165 a 170, L. 662/1996.

I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché sulle importazioni. Sono, invece, obbligati al versamento dell'Iva nel caso in cui effettuino acquisti intracomunitari ovvero altre operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta in base al particolare meccanismo del “reverse charge”.

Per i contribuenti in possesso dei requisiti il regime in esame costituisce il regime naturale, pertanto per non avvalersene è prevista l'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione è valida per almeno un triennio ed è esercitata attraverso il comportamento concludente perfezionando il tutto nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno per il quale la scelta è stata operata. L'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 deve essere comunicata barrando la casella del rigo VO33.

Eccezionalmente l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta e ai contribuenti che, nel 2007, pur possedendo i requisiti per applicare il regime della franchigia di cui all'art. 32-bis, avevano optato per il regime ordinario,

possono applicare già dal 2008 il regime dei contribuenti minimi anche se non è trascorso il periodo minimo (triennio) di permanenza nel regime ordinario.

Si sottolinea come nel modello Iva 2009, nel Quadro VF il rigo VF16 ha una nuova funzione: esso, infatti è riservato all'indicazione degli acquisti che il contribuente ha effettuato da soggetti che hanno applicato il nuovo regime dei minimi introdotto dall'art. 1, c. 96 e ss., L. 244/2007.